



**Ai gentili clienti - Loro Sedi**

## **Rifornimenti di carburante e fatturazione elettronica**

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che, a partire dall'1.1.2019, l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica si applica anche **alle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione**. Nel contesto **di una risposta fornita in occasione di Telefisco 2019**, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, **nell'ambito delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di carburanti** nei confronti di soggetti passivi IVA, **non è obbligatoria l'indicazione della targa del veicolo** per il quale viene effettuato il rifornimento. Tale informazione **potrà comunque essere riportata**, in via facoltativa, **nel campo "Altri Dati Gestionali" della fattura**. Si conferma, inoltre, che la **deducibilità del costo e la detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto dei carburanti sono subordinate sia al possesso della fattura elettronica, sia all'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili**. **Con un'altra risposta**, è stato chiarito, invece, che, **in caso di rifornimenti effettuati al di fuori dall'orario di servizio dei distributori di carburante**, senza che sia possibile ottenere nell'immediato l'emissione della fattura elettronica, **il cessionario sarà tenuto a conservare le ricevute di pagamento** e chiedere successivamente l'emissione della fattura elettronica.

### **Premessa**

A partire dall'1.1.2019, l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica si applica anche **alle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione**.

**Osserva**

Si rammenta, infatti, che l'art. 11-bis del DL 87/2018 (conv. L. 96/2018) **aveva escluso tali operazioni dall'applicazione anticipata del predetto obbligo stabilita**, a decorrere dall'1.7.2018, **per le fatture relative alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori** (art. 1 co. 917 della L. 205/2017).

Accanto all'obbligo della fatturazione elettronica, **la legge di bilancio 2018 ha stabilito che**, con decorrenza dall'1.7.2018:

→ **la detrazione dell'IVA** assolta in relazione all'acquisto di carburanti e lubrificanti (art. 19-bis1 lett. d) del DPR 633/72);

→ **la deduzione del costo** sostenuto per le medesime operazioni (art. 164 co. 1-bis del TUIR);  
**sono subordinate al pagamento dei rifornimenti mediante mezzi "tracciabili"**, identificati direttamente dalla normativa, o rimessi alla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che vi ha, poi, **ottemperato con il provvedimento del 4 aprile 2018, n. 73203**.

In occasione di **TELEFISCO 2019**, l'agenzia delle Entrate **ha fornito taluni chiarimenti in merito alle fatture elettroniche emesse per le cessioni di carburanti** nei confronti di soggetti passivi IVA.

Ma veniamo **con ordine**.

#### **Indicazione non obbligatoria l'indicazione della targa del veicolo**

Con una prima risposta, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, **nell'ambito delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di carburanti** nei confronti di soggetti passivi IVA, **non è obbligatoria l'indicazione della targa del veicolo** per il quale viene effettuato il rifornimento.

#### **TELEFISCO 2019**

##### **DOMANDA.**

**Per i rifornimenti di carburante operati dal 1° luglio scorso, con modalità di pagamento tracciate in base al provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018 (ad esempio carta di credito) e con esonero dalla tenuta della scheda carburante, come adempiere all'indicazione della targa del veicolo? Tale adempimento è obbligatorio o solo consigliato?**

##### **RISPOSTA.**

*Si richiamano in proposito i chiarimenti forniti con la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018, al punto 1.1. Con tale documento di prassi è stato precisato che, con specifico riferimento ai carburanti, gli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non individuano tra gli elementi da indicare obbligatoriamente la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati, come invece previsto per la cosiddetta "scheda carburante".  
Ne deriva che, ai fini Iva, dal 1° gennaio 2019 la targa non dovrà necessariamente essere riportata*

*nelle fatture elettroniche, ferma restando la possibilità di inserimento di tale elemento (laddove utile ai fini di altre imposte) nel campo "AltriDatiGestionali", secondo le specifiche tecniche disponibili nell'area tematica del sito internet dell'agenzia delle Entrate.*

*Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2018, laddove la cessione del carburante abbia avuto luogo senza contestuale compilazione della scheda carburante (utilizzabile sino a tale data) e senza emissione di fattura con indicazione della targa, il pagamento, effettuato utilizzando uno degli strumenti individuati dal provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 4 aprile 2018, ha assolto anche agli oneri in tema di deducibilità del costo e detraibilità Iva introdotti dall'articolo 1, commi 922 e 923, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.*

Come si desume dalla risposta resa, **anche se non obbligatoria, l'informazione relativa alla targa del mezzo potrà comunque essere riportata**, in via facoltativa, **nel campo "Altri Dati Gestionali" della fattura elettronica**. Tale risposta conferma quanto già a suo tempo precisato dalla medesima agenzia delle Entrate che, con la circ. n. 8/E/2018, ha precisato che la targa o altro estremo identificativo del veicolo (es. casa costruttrice, modello, ecc.) al quale sono destinati i carburanti **non rientrano nel contenuto obbligatorio della fattura**. Ciò nonostante, tali elementi facoltativi **possono** comunque **essere inseriti nelle fatture**.

## Osserva

È necessario precisare al riguardo, che **l'indicazione della targa del veicolo nella fattura elettronica è obbligatoria per poter beneficiare del rimborso dell'accisa relativo all'acquisto di gasolio utilizzato nel settore del trasporto merci** (nota Agenzia Dogane e Monopoli 7.6.2018 n. 64837).

Sempre nel contesto della citata risposta, viene ribadito che **la deducibilità del costo e la detraibilità dell'IVA** relativa all'acquisto dei carburanti **sono subordinate sia al possesso della fattura elettronica, sia all'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili**, di cui al provvedimento Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203.

## Osserva

Secondo il citato provvedimento Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203, l'acquisto di carburanti e lubrificanti può **essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento diversi dal denaro contante**, quali ad esempio (prov. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203):

- **assegni bancari e postali** (circolari e non);
- **vaglia cambiari e postali;**
- **bonifici bancari o postali;**

→ **addebiti diretti in conto corrente.**

→ **carte di credito, bancomat e prepagate** o altri strumenti di pagamento elettronico, **che consentano anche l'addebito in conto corrente.**

### **Rifornimenti di carburante al self service**

Con un'altra risposta, è stato chiarito il comportamento che deve essere adottato dai **soggetti titolari di partita IVA che fanno rifornimento presso impianti di distribuzione** in quel momento **senza personale (distributori automatici) e senza lettore «qrcode»**,

#### **TELEFISCO 2019**

#### **DOMANDA.**

*Per l'acquisto di carburante per autotrazione da parte di soggetti titolari di partita Iva, presso impianti di distribuzione in quel momento senza personale (distributori automatici) e senza lettore «qrcode», è necessario conservare la ricevuta per richiedere la fattura elettronica al distributore, oppure il pagamento con mezzi elettronici (ad esempio bancomat) è sufficiente sia per il cedente, che invierà l'incasso in via telematica all'Agenzia, sia per il cessionario che, come avvenuto fino al 31 dicembre 2018, può comunque esercitare la detrazione e la deduzione nei limiti stabiliti dalle leggi fiscali in materia, senza ulteriori documenti?*

#### **RISPOSTA.**

*Dal 1° gennaio 2019 la cessione di carburante verso un cessionario che effettua l'acquisto nell'ambito di attività di impresa, arte e professione deve essere documentata, in via generale, con fattura elettronica, anche nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con uno strumento tracciabile. Il cessionario è tenuto a conservare le ricevute del pagamento.*

Nel caso prospettato, l'Agenzia delle Entrate è dell'avviso che, **in caso di rifornimenti effettuati al di fuori dall'orario di servizio dei distributori di carburante**, senza che sia possibile ottenere nell'immediato l'emissione della fattura elettronica, **il cessionario sarà tenuto a conservare le ricevute di pagamento.** La rilevanza del costo, sia per l'Iva che per i redditi, è riconosciuta solo in presenza di fattura elettronica, anche nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con uno strumento tracciabile, dunque se la macchina del self-service, non è in grado di leggere il Qr-code di chi sta operando l'acquisto o è fuori servizio, il cessionario è tenuto a conservare le ricevute del pagamento e poi, seguire le procedure di ciascun distributore del carburante, ad esempio fotografando lo scontrino e inviandolo tramite un'App che identifica il cliente per l'emissione della fattura elettronica.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**